

REVISIONE COOPERATIVA: LA NUOVA MODULISTICA

Cooperative e enti non profit, 6 / 2015, p. 7

REVISIONE COOPERATIVA: LA NUOVA MODULISTICA

di Sara Agostini^[*], e Stefano Chirico^[**]

La novità

Il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di vigilanza nei confronti delle società cooperative, ha introdotto, con il D.M. 23 febbraio 2015, modifiche al verbale di revisione.

Si rafforza l'analisi di bilancio e l'attenzione agli adempimenti fiscali ed inoltre vengono introdotti focus specifici per ogni categoria di cooperativa. Il risultato è una maggiore attenzione a tutti gli aspetti che possano evidenziare un uso distorto della forma cooperativa.

Riferimenti

Decreto 23 febbraio 2015

Decreto 6 dicembre 2004

D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220

Riferimenti

Decreto ministeriale 23 febbraio 2015

Decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220

Sommario: [Analisi delle modifiche al verbale](#) - [Dati identificativi](#) - [Requisiti inerenti l'attività](#) - [Bilancio](#) - [Raggiungimento dello scopo sociale](#) - [Schede sul sistema di amministrazione e controllo](#) - [Contributo biennale e contributo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59/1992](#) - [Altre notizie e conclusioni](#) - [Chiusura dell'ispezione](#) - [Gli allegati al verbale di revisione](#) - [Osservazioni conclusive](#) - [Schema di sintesi](#)

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il 23 febbraio 2015 due Decreti in materia di vigilanza cooperativa. È stata, in tal modo, approvata la nuova modulistica per l'effettuazione della revisione mutualistica delle società cooperative, dei loro consorzi e delle Banche di Credito Cooperativo; inoltre, sono stati predisposti anche i nuovi modelli per le ispezioni straordinarie^[1].

Il Decreto modifica e sostituisce l'art. 14 del D.M. 6 dicembre 2004 in materia di accesso ai documenti amministrativi relativi alle revisioni rimandando alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In sintesi la Legge definisce il diritto di accesso ai verbali di revisione quali atti amministrativi, contemperando il diritto di accesso degli interessati con un'adeguata tutela della riservatezza per le cooperative e le Associazioni.

I Decreti sono stati pubblicati sul sito istituzionale del MISE^[2] e quello relativo alle ispezioni ordinarie è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale^[3].

Analisi delle modifiche al verbale

L'impianto originario del verbale è stato modificato, prevedendo una Sezione Rilevazione utilizzabile per tutte le categorie di cooperative^[4] ed una serie di schede di settore per ogni tipologia di ente mutualistico, nonché per le proposte sanzionatorie ai sensi di legge.

Dati identificativi

Nel riquadro relativo alla denominazione della cooperativa si chiede di specificare la data di messa in liquidazione dell'ente, al fine di controllare la corretta nomina del liquidatore, nonché le eventuali implicazioni sul calcolo del contributo di revisione^[5].

Si ricorda che se l'ente si è posto in liquidazione prima del 28 giugno 2015, data di scadenza per assolvere al pagamento per il biennio 2015-2016, dovrà versare solo l'importo minimo^[6].

Viene, inoltre, semplificato il riquadro concernente la qualifica presso l'Albo delle società cooperative, prevedendo solo due sezioni (mutualità prevalente - mutualità non prevalente) e la categoria delle non iscritte, facendo confluire le altre due precedenti categorie "cooperative prevalenti di diritto" e "rientranti in regime derogatorio" nella Sezione delle prevalenti.

Requisiti inerenti l'attività

Per le cooperative a mutualità non prevalente, in sede di revisione, è ora richiesto di indicare l'eventuale ripartizione di riserve divisibili attribuite ai soci per verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 2545-*quinquies*, commi 2-5 del Codice civile (cfr. Tavola n. 1).

Tavola n. 1 - Art. 2545-*quinquies*

- Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

- L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto

previsto dall'art. 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

- Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

- Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Il revisore deve, inoltre, verificare, in caso di variazione delle condizioni di prevalenza (perdita o riacquisto della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), se la società ha comunicato, entro i termini di legge¹⁷¹, all'Albo delle cooperative il cambio di Sezione.

Bilancio

Nella scheda di controllo per la verifica dei ristorni vi è una nota a margine che specifica come la percentuale di prevalenza, utile ai fini della determinazione dell'avanzo di gestione generato dai soci, non debba tener conto dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dell'impatto dei regimi derogatori sul calcolo della percentuale di prevalenza, previsti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005¹⁸¹.

Esempio

Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente

Ripartizione costo del lavoro

B9 vs soci	12.000 euro
B9 ristorno	3.000 euro
Costo lavoro soci	15.000 euro
B9 vs non soci	5.000 euro
Costo Lavoro Totale	20.000 euro

Calcolo % prevalenza

Costo lavoro soci (15.000 euro)/20.000) = 75% **calcolo non corretto**

Costo lavoro soci al netto del ristorno (12.000 euro)/17.000) = 70,59% **calcolo corretto**

In presenza di un avanzo di gestione pari a 5.000 euro il massimo ristornabile ai soci sarà pari a 5.000 € * 0,7059= 3.529 euro.

Si specifica che si deve tener presente anche l'ulteriore limite previsto dall'art. 3 della Legge n. 142/2001 che stabilisce in un valore massimo ristornabile pari al 30% dei trattamenti retributivi complessivi percepiti dai soci.

12.000 € * 30% = 3.600 euro. Anche tale parametro viene, in tale esempio, rispettato (3.000 € < 3600€).

Appare necessario, in sede di vigilanza nei confronti delle cooperative che utilizzano l'istituto del ristorno, accedere alla contabilità analitica della società.

Nuovo adempimento richiesto, nel testo del verbale, è la presentazione delle dichiarazioni fiscali (Mod. UNICO, Mod. 770 e dichiarazione IVA) da parte della cooperativa.

In assenza di tali adempimenti il revisore dovrà diffidare la cooperativa a sanare l'irregolarità fiscale.

Raggiungimento dello scopo sociale

Al fine di una migliore comprensione, da parte del revisore, dello stato finanziario e patrimoniale della cooperativa, sono stati inseriti nel verbale tre nuovi indicatori di bilancio:

1) **Margine di tesoreria:** è dato dalla differenza tra la liquidità immediata e differita, al netto delle rimanenze, e le passività correnti - $MT = (\text{attivo circolante} - \text{rimanenze}) - \text{debiti entro l'esercizio successivo}$.

Nelle "liquidità immediate" vanno ricomprese, a titolo d'esempio, la liquidità disponibile presso la società cooperativa (cassa) o presso i conti correnti bancari o postali, mentre le "liquidità differite" sono gli altri investimenti a breve termine diverse dalle rimanenze di magazzino (crediti verso clienti, effetti attivi, crediti verso erario, ratei e risconti, ecc..). Il margine di tesoreria indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori alle passività correnti e, quindi, la capacità della cooperativa di far fronte, con le stesse, alle obbligazioni a breve.

2) **Quoziente primario di struttura:** è dato dal rapporto tra i mezzi propri della cooperativa, rappresentati da capitale sociale e riserve, e immobilizzazioni.

Tale indice serve per individuare quanta parte delle attività immobilizzate sono finanziate dal capitale proprio ovvero la capacità di autofinanziare gli investimenti in attività immobilizzate, garantendo un equilibrio finanziario corretto. In corrispondenza di valori poco superiori all'unità l'indice evidenzia un'ottimale capacità di autofinanziamento.

3) **Reddito operativo:** è dato dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione di cui alla lett. B del conto economico.

Tale indice è utilizzato, per le società lucrative, per verificare la redditività della gestione caratteristica.

Schede sul sistema di amministrazione e controllo

Le schede sono state aggiornate, tenuto conto delle modifiche intervenute al codice civile in tema di organi di controllo e di revisione legale. Il nuovo testo del verbale puntualizza l'obbligatorietà dell'istituzione del registro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico in cui annotare le determinazioni dell'organo di gestione (ad esempio ammissione ed accoglimento delle domande di recesso dei soci).

Il revisore, inoltre, deve controllare che l'Amministratore Unico abbia redatto la relazione sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 c.c.

Al termine di tutte le schede è stato previsto il punto 46 riepilogativo su eventuali note ed osservazioni del revisore sulla natura mutualistico della cooperativa.

[Contributo biennale e contributo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59/1992](#)

In relazione al controllo del corretto versamento di entrambe le tipologie di contributo, nel verbale è richiesta l'indicazione di eventuali irregolarità pregresse dall'ultima revisione effettuata.

Per le cooperative non aderenti a nessuna Associazione di Rappresentanza, viene richiesto il confronto con le risultanze del Sistema Informativo del Ministero in merito alla posizione contributiva.

Qualora l'ispettore diffidi la cooperativa a sanare eventuali irregolarità contributive, le cooperative dovranno collegarsi al portale, entro i termini della diffida, per evidenziare l'avvenuta regolarizzazione.

[Altre notizie e conclusioni](#)

Il revisore nel caso in cui il legale rappresentante abbia dichiarato la sussistenza di vertenze giudiziarie particolarmente rilevanti in corso, è tenuto a specificare il complessivo presumibile importo del valore delle cause, se quantificabile.

Nell'ambito delle conclusioni è stato eliminato il punto relativo alle irregolarità non sanabili, presumendosi ricomprese nell'ambito del giudizio conclusivo che il revisore è tenuto a fornire.

[Chiusura dell'ispezione](#)

Nella parte finale del verbale, le modifiche apportate sono:

- utilizzo obbligatorio della posta elettronica certificata per l'invio al MISE delle eventuali osservazioni o controdeduzioni che il legale rappresentante della cooperativa può inviare entro quindici giorni dalla data di chiusura della revisione;
- rilascio del certificato di revisione solo a seguito di richiesta da parte delle cooperative non aderenti revisionate dal Ministero dello Sviluppo economico, nonché la precisazione che le

certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati^[9];

- possibilità di notificare alla cooperativa il verbale di revisione tramite P.E.C. in caso di rifiuto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Fanno parte integrante del verbale di revisione le schede di settore predisposte per ciascuna tipologia di cooperativa e quelle per i provvedimenti sanzionatori da segnalare in calce al verbale.

La Sezione rilevazione del verbale si conclude con la precisazione che la vigilanza cooperativa viene svolta nell'interesse pubblico e che essa esplica effetti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione delle cooperative a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 (cfr. Tavola n. 2).

Tavola n. 2 - D.Lgs. n. 220/2002, art. 12

Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Unitamente ai suddetti provvedimenti l'art. 12, comma 5-*ter*, del D.Lgs. n. 220/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di valore compreso tra i 50.000 e i 500.000 euro nei casi di sottrazione all'attività di vigilanza o di mancata regolarizzazione, anche parziale, alle diffide impartite in sede di vigilanza.

[Gli allegati al verbale di revisione](#)

Resta invariato il numero degli allegati^[10] al nuovo verbale di revisione, articolati come segue:

- All. 1/D - Diffida a sanare le irregolarità riscontrate nella Sezione rilevazione^[11];
- Sezione II - Accertamento (Sezione del verbale dedicata alla verifica dell'eliminazione delle irregolarità sanabili riportate nella diffida);
- All. 2 - Diffida alla cooperativa a consentire l'ispezione;
- All. 3 - Diffida a consentire l'accertamento da parte del revisore a seguito dell'irrogazione della Diffida 1/D;
- All. 4 - Relazione mancata revisione / Accertamento;

- All. 5 e 6 - Modelli di certificato / attestato rilasciati dal MISE e dalle Associazioni alle cooperative che hanno concluso positivamente l'ispezione;
- All. 7 - Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della cooperativa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 220/2002;
- All. 8 - Richiesta di supplemento di verifica al revisore da parte del MISE / Associazione del Movimento Cooperativo;
- All. 9 - Verbale di supplemento di verifica;

Il contenuto degli allegati non è stato sostanzialmente modificato, tranne la previsione della sanzione amministrativa indicata dal novellato comma 5-ter dell'art. 12 del D.Lgs. 220/2002^[12].

Gli allegati inerenti le diffide (1/D, 2 e 3) ricordano, agli enti cooperativi che non riscontrano entro i termini di legge le richieste del revisore, l'applicazione della suddetta sanzione.

La sanzione pecuniaria è proposta dal revisore al termine della fase di accertamento per la verifica della sanatoria delle irregolarità riscontrate in sede di prima rilevazione, unitamente all'adozione di uno dei provvedimenti amministrativi indicati dal comma 1 del suddetto art. 12.

Tale sanzione pecuniaria è prevista, altresì, con le stesse modalità nella relazione di mancata revisione/accertamento (all. 4); si segnala, inoltre, che nella relazione è stata inserita la previsione dell'inoltro di una comunicazione via PEC da parte del revisore all'ente sottoposto ad ispezione, in via preliminare rispetto alla successiva fase di contatto tramite raccomandata a.r.

Osservazioni conclusive

Dall'analisi fin qui realizzata^[13] del nuovo modello di verbale emerge un approfondimento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle cooperative attraverso l'introduzione di nuovi indici di bilancio, anche se non strettamente connessi alla natura mutualistica.


Si rafforza l'esame, inoltre, sui corretti adempimenti fiscali da parte delle cooperative attraverso un controllo della trasmissione delle dichiarazioni previste dalla legge.

Per le cooperative non aderenti alle Associazioni si crea un raccordo tra l'attività ispettiva e le risultanze del Sistema Informativo del Ministero.

È codificato, inoltre, l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni sia con la Pubblica amministrazione sia tra il revisore e la cooperativa vigilata.

Sono state recepite, infine, le modifiche normative riguardanti gli organi di controllo e la sanzione amministrativa pecuniaria proposta dal revisore nei casi previsti dalla legge.

Schema di sintesi



Note:

[*] Giurista d'impresa

[**] Consulente imprese cooperative

[1] Con il D.M. 30 ottobre 2014 il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle Società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica. Sull'argomento S. Agostini, "Società di mutuo soccorso: disciplinata l'attività di vigilanza", in questa *Rivista*, n. 3/2015, pag. 29.

[2] Ministero dello Sviluppo economico da ora MISE www.mise.gov.it.

[3] Il D.M. 23 febbraio 2015 relativo alle ispezioni straordinarie è stato pubblicato in G.U. n. 80 del 7 aprile 2015.

[4] Con esclusione delle Banche di Credito Cooperativo per le quali è previsto un apposito modello di verbale.

^[5] Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 20 gennaio 2015: “Misura del contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione (biennio 2015/2016)”.

^[6] Il contributo base risulta essere 280 euro per le Società di mutuo soccorso e per tutte le tipologie di cooperative ad eccezione delle cooperative sociali (364 euro), edilizie di abitazione (308 euro), e B.C.C. (1.980 euro) e le cooperative che ricadono nei casi previsti dall’art. 15 della Legge n. 59/1992.

^[7] S. Chirico, “Iscrizione nel registro imprese: le novità per le cooperative”, in questa *Rivista*, n. 6/2014, pag. 7.

^[8] S. Agostini, S. Chirico, “Cooperative: regimi derogatori ai criteri della prevalenza”, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 4/2006.

^[9] Art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

^[10] S. Chirico, “Verbali di revisione: cosa cambia nella revisione”, in *Cooperative e Consorzi*, n. 11/2010, pag. 5.

^[11] L’art. 8 del D.M. 6 dicembre 2004 stabilisce il periodo concesso alla cooperativa per sanare le irregolarità non può essere inferiore a trenta giorni, né superiore a novanta.

^[12] Aggiunto dal comma 1 dell’art. 46 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

^[13] In un successivo articolo di commento saranno analizzate tutte le schede di settore e quelle relative alle proposte di provvedimenti amministrativi allegate al verbale.